COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA

(Provincia di Teramo)

Tel. 0861/846511 – Fax 0861/840203 – Part. IVA:00196900674

e-mail:info@comune.santegidioallavibrata.te.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 01/10/2021 **Verbale numero 82**

COPIA

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVVOCATI CARLO E LUCA SCARPANTONI PER RESISTERE IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO PRESENTATO AL TAR ABRUZZO DAL SIG. BONVETTI ITALVE

L'anno duemilaventuno il giorno uno del mese di ottobre alle ore 12.55, nella solita sala delle adunanze del Comune, previa convocazione, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

ROMANDINI ELICIO	**Sindaco**
GALIFFA ILARIA	**Assessore**
CAMPANELLI NAZZARENO	**Assessore**

e risultano assenti

MEDORI LUIGINO	**Vice Sindaco**
BONVETTI VERONICA	**Assessore**

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 2

Il Presidente, constatata la regolarità della seduta, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sulla proposta di cui all'oggetto sopraindicato.

Assiste il Segretario comunale **URBANI CARLA** incaricato della redazione del verbale.

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione di che trattasi;

Visto il parere del Responsabile dell'area competente in ordine alla regolarità tecnica;

Visto il parere del Responsabile dell'area economico-finanziaria in ordine alla regolarità contabile;

Espressi ai sensi e per gli effetti di cui all'art.49 del T.U.E.L. D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 che vengono inseriti nella presente deliberazione.

Immediatamente eseguibile	**S**
Soggetta a ratifica	**N**

Premesso che in data 20/09/2021 il sig. Bonvetti Italve, rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriele Rapali, ha presentato ricorso - acclarato al protocollo dell'Ente al n.0012597 del 21/09/2021, contro il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata per l'annullamento del provvedimento di diniego definitivo Prot. n.8112 del 21.06.2021, adottato dal Dirigente SUE del medesimo Comune, comunicato al ricorrente in pari data e, per quanto di interesse, del P.R.E. vigente nel Comune di Sant'Egidio alla Vibrata;

Ritenuto, pertanto, di doversi costituire in giudizio avverso il predetto ricorso presso il competente Tribunale Amministrativo Regionale a tutela degli interessi dell'Ente;

Dato atto che il Comune non dispone di un Ufficio di Avvocatura;

Preso atto delle sentenze della Cassazione Civile, Sezione V, n.14220 del 28/07/2004 e del Consiglio di Stato, Sezione IV, n.3988 del 17/07/2002, che riconoscono l'esclusiva competenza della Giunta Comunale a conferire l'autorizzazione ad agire in giudizio;

Vista la Deliberazione n. 19/2009/PAR della Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata, in forza della quale il singolo incarico di patrocinio legale è considerato come non integrante un appalto di servizi;

Vista la prevalente giurisprudenza contabile che non considera gli incarichi di patrocinio legale riconducibili direttamente agli incarichi professionali esterni, disciplinati dall'art.7, comma 6 e segg., del D. L.vo n.165/2001, poiché conferiti per adempimenti obbligatori per legge, mancando, pertanto, in tali ipotesi, qualsiasi facoltà discrezionale dell'Amministrazione;

Rilevato che il conferimento di un singolo e puntuale incarico legale di patrocinio in giudizio non può soggiacere ad una procedura concorsuale di stampo selettivo che si appalesa incompatibile con la struttura della fattispecie contrattuale, qualificata, alla luce dell'aleatorietà dell'iter del giudizio, dalla non predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali della prestazione e dalla conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari in forza della disciplina recata dalla normativa propria che disciplina i contratti pubblici (cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, 11/05/2012 n.2730);

Ravvisata, altresì, la presenza di ragioni di urgenza, motivate e non derivanti da inerzia dell'Ente, tali da non consentire l'espletamento di una qualunque procedura comparativa;

Considerato che si tratta, in tal caso, di un incarico episodico, legato alla necessità contingente e che si sostanzia in una mera prestazione di patrocinio giudiziale;

Visto l'art.50 del D. L.vo n. 267/2000;

Visto l'art.56, comma 3, lett.b) dello Statuto comunale nel testo vigente;

Ravvisata l'opportunità di conferire mandato di assistenza tecnica e difesa nella presente controversia, allo Studio Legale Associato Avvocati Carlo e Luca Scarpantoni, con studio in Teramo, via Torre Bruciata n. 17/27, con comprovata esperienza in materia, al fine di resistere alle istanze della parte avversa:

Preso atto della disponibilità manifestata dal predetto studio legale e del preventivo relativo alla trattazione della causa, trasmesso all'Ente in data 29/09/2021, acquisito al n. 13.055, per l'importo di € 5.415,00, oltre a rimborso forfettario del 15%, Cassa Previdenza Avvocati ed IVA al 22%, per un importo complessivo di € 7.901,13, con imputazione della relativa spesa sul Bilancio pluriennale, al Titolo I°, Missione 01, Programma 02, Macroaggregato 03 - Capitolo 138 "Spese per liti, arbitraggi, consulenze, etc.", come segue:

- quanto ad € 2.633,71 sul Bilancio 2021;
- quanto ad € 2.633,71 sul Bilancio 2022;
- quanto ad € 2.633,71 sul Bilancio 2023;

Dato atto che ai fini dell'affidamento in oggetto è stato acquisito per via telematica presso lo Sportello Unico Previdenziale il DURC prot. n. INAIL_28200665, che attesta la regolarità contributiva della ditta con scadenza di validità prevista per la data 30/10/2021;

Visti i pareri dei Responsabili delle Aree competenti in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che in allegato costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto il Decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Per i motivi di cui in narrativa

A voti unanimi espressi in forma palese;

D E L I B E R A

1) di ritenere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto, costituendone altresì motivazione ai sensi dell'art.3, Legge 07/08/1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

2) di autorizzare il Sindaco pro-tempore a costituirsi in giudizio in nome, per conto e nell'interesse esclusivo del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata, dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, per resistere avverso il ricorso proposto dal Sig. Bonvetti Italve, come indicato in premessa;

3) di affidare allo Studio Legale Associato Avvocati Carlo e Luca Scarpantoni, con studio in Teramo, via Torre Bruciata n. 17/27, del Foro di Teramo, l'incarico professionale per rappresentare e difendere il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata nelle controversie in questione, presso il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, il quale si è dichiarato disponibile ad assumere tale incarico, autorizzando il medesimo, ad adottare ogni azione che gli stessi riterranno valida ed efficace, a tutela degli interessi dell'Ente, compresa la facoltà di chiamare in causa terzi, domande riconvenzionali, eccezioni e/o opposizioni ed ogni

altro provvedimento ritenuto vantaggioso per l'Ente, conferendo pertanto il più ampio mandato processuale:

4) di dare atto che la spesa di € 5.415,00, oltre a rimborso forfettario del 15%, Cassa Previdenza Avvocati ed IVA al 22%, per un importo complessivo di € 7.901,13, con imputazione della relativa spesa sul Bilancio pluriennale, al Titolo I°, Missione 01, Programma 02, Macroaggregato 03 - Capitolo 138 "Spese per liti, arbitraggi, consulenze, etc.", come segue:

- quanto ad € 2.633,71 sul Bilancio 2021;
- quanto ad € 2.633,71 sul Bilancio 2022;
- quanto ad € 2.633,71 sul Bilancio 2023;

5) di dare atto che le eventuali ulteriori somme in funzione di variabili che il legale incaricato avrà cura di comunicare rispetto al preventivo trasmesso saranno valutate in applicazione dei minimi tariffari, oltre le spese di legge ed impegnate con successivi provvedimenti.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

ravvisata l'urgenza di dare immediata esecuzione al presente atto, con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese

D E L I B E R A

dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D. Lgs. n.267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente	**Il Segretario comunale**
F.to: Romandini Elicio	**F.to: URBANI CARLA**

Ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. D. Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta che:

[ ] L'adozione del presente atto non comporta alcuna spesa a carico del bilancio comunale.

[ ] Per la spesa derivante dal presente atto esiste la relativa copertura finanziaria e ne è stata eseguita la registrazione sul:

[ ] Miss. _____ Progr. _____ Titolo _____ Macroaggr. _____ Cap._____

[ ] Impegno n. _____ [ ] Prenot. d'impegno n. ____[ ] Imp. pluriennale n._____

Il Dirigente dell'Area Economico-Amministrativa
F.to: dott Luzi Andrea

Prot. n. _____ Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

[X] Contemporaneamente viene inviata ai Capigruppo Consiliari.

Sant'Egidio alla Vibrata (TE), li_____ **Il Messo Comunale**

Visto: **Il Segretario Comunale**
F.to URBANI CARLA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna, ai sensi dell'art.134, comma 4, T.U.E.L. D. Lgs. n.267/2000.

Sant'Egidio alla Vibrata (TE), li

Il Segretario Comunale
F.to URBANI CARLA

Per copia conforme all'originale

Sant'Egidio alla Vibrata (TE), li

Il Segretario Comunale
URBANI CARLA